



COMUNE DI PIETRASANTA
Provincia di Lucca

PIANO DI UTILIZZO DEGLI ARENILI

Regolamento Gestione Demanio Marittimo

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 19.4.2002
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 4.4.2007

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

1_ Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità turistico-ricreative, situati sul territorio comunale, conferiti dallo Stato alle Regioni ai sensi dell'art. 105 comma 2 lettera l) del decreto legislativo 112/98 e da queste ultime conferiti ai comuni, a decorrere dal 1 gennaio 2001, ai sensi della legge regionale toscana n° 88/1998.

2_ Nella gestione del demanio marittimo l'attività del comune è improntata ai principi di buon andamento e di pubblicità ed al perseguimento della tutela degli interessi pubblici e collettivi.

Art. 2 - Definizioni

1_ I beni e le pertinenze del demanio marittimo sono quelli individuati negli art. 822 del codice civile e 2, 28 e 29 del codice della navigazione.

2_ Il Responsabile dell'Ufficio Demanio Marittimo, può nominare per ciascun procedimento o tipologia di procedimento, un responsabile.

LE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME

Art.3 – Contenuti dell'atto di concessione

Nell'atto di concessione devono essere indicati:

1. L'ubicazione, l'estensione e i confini del bene oggetto della concessione;
2. Lo scopo e la durata della concessione;
3. La natura, la forma, le dimensioni, la struttura delle opere da eseguire e i termini assegnati per tale esecuzione;
4. Le modalità di esercizio della concessione e i periodi di sospensione dell'esercizio eventualmente consentiti;
5. Il canone, la decorrenza e la scadenza dei pagamenti, nonché il numero di rate del canone il cui omesso pagamento importi la decadenza della concessione;
6. La cauzione;
7. Le condizioni particolari alle quali è sottoposta la concessione, comprese le tariffe per l'uso da parte di terzi;
8. Le generalità e il domicilio del concessionario.
9. Le eventuali ulteriori pattuizioni accessorie.

All'atto di concessione devono essere allegati la modulistica prevista ed i progetti delle opere da realizzare.

Nelle concessioni di minore importanza sono omesse le indicazioni che non siano strettamente necessarie .

Art. 4 - Rilascio di concessioni per nuove strutture turistico- ricreative.

1_ L'utilizzazione delle aree demaniali marittime è disciplinata dal piano di utilizzazione degli arenili.

2_ Le aree libere, o che si dovessero rendere tali, per le quali il piano di cui al comma precedente preveda la concessione, saranno assegnate attraverso apposita procedura di evidenza pubblica. A tal proposito il Responsabile dell'Ufficio Demanio Marittimo provvederà all'emanazione, sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta Comunale, di un bando pubblico che definisca:

-le aree disponibili e le tipologie di intervento assentibili;

-le modalità di presentazione delle domande di concessione e la documentazione richiesta;

-il termine entro il quale devono essere presentate le domande;

-i criteri di selezione delle istanze e di scelta del concessionario, in base agli aspetti indicati in allegato IV ed in base a quanto stabilito dall'art. 37 del codice della navigazione.

3_ Il suddetto bando dovrà essere pubblicato mediante affissione all'albo pretorio del Comune e a quello della Capitaneria di Porto di Viareggio, per estratto nel BURT, sul sito internet del Comune e tramite manifesti murali.

4_ Le domande di concessione dovranno essere corredate dalla documentazione specificata nel bando.

5_ Le domande presentate sono esaminate dall'Ufficio competente che redige, in base ai criteri fissati dal bando, una graduatoria per ciascuna area messa a bando, che viene approvata in via provvisoria con provvedimento del Responsabile di detto ufficio.

6_ La graduatoria è pubblicata per trenta giorni all'Albo Pretorio del Comune. Entro il termine di scadenza della pubblicazione, gli interessati potranno presentare osservazioni scritte depositandole presso Ufficio Protocollo del Comune.

7_ Il Responsabile dell'ufficio competente, previo esame delle osservazioni presentate, approva in via definitiva la graduatoria.

8_ Il responsabile del procedimento comunica, nei successivi trenta giorni, l'esito della graduatoria a tutti i richiedenti, dando atto della chiusura del procedimento. Nei confronti del primo classificato, la comunicazione comprenderà la richiesta, entro il termine assegnato, comunque non superiore a novanta giorni, della documentazione tecnica ad integrazione dell'istanza di concessione.

9_ La domanda, completa della documentazione di cui all'allegati I, è sottoposta all'esame della conferenza di servizi di cui all'art.14 della legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modifiche ed integrazioni, promossa dal responsabile del procedimento nei termini e nei modi indicati dall'articolo 14/ter della legge n.241/1990 come modificato dall'articolo 11 della legge 15/2005, alla quale sono chiamati a partecipare tutti gli enti interessati al procedimento.

10_ La Conferenza di servizi può disporre, per una sola volta, adeguamenti o integrazioni della documentazione allegata alla domanda.

11_ Il provvedimento finale conforme alla determinazione favorevole della Conferenza di servizi sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominati di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare, alla predetta conferenza.

12 -Le procedure di cui sopra non si applicano per il rilascio di concessioni in ampliamento, suppletive di quelle già esistenti, per i necessari adeguamenti e modifiche strutturali nonché per

ottemperare ad eventuali prescrizioni dettate da leggi o regolamenti, e nel caso di modeste modifiche di confini a seguito di misurazioni strumentali .

Art. 5 – Rilascio di concessione per altri usi

1_ Chiunque intenda occupare per uso diverso da quello di cui al precedente art.4, zone del demanio marittimo o del mare territoriale o pertinenze demaniali marittime o apportarvi innovazioni deve presentare domanda, utilizzando l'apposito modello, e fornendo la documentazione specificati in allegato I.

2_ Chiunque intenda estrarre e raccogliere arena o altri materiali nelle zone del demanio marittimo o del mare territoriale o nelle pertinenze demaniali marittime deve presentare domanda, utilizzando l'apposito modello, e fornendo la documentazione specificati in allegato I.

3_ Le domande devono essere presentate all'Ufficio Protocollo del Comune Il quale, entro 15 giorni, verificata la ricevibilità delle stesse, richiede l'eventuale documentazione integrativa e comunica al richiedente, o al suo delegato, il nominativo del Responsabile del Procedimento (art.4-5 della legge 241/90 e succ. modifiche ed integrazioni) nonché le altre informazioni ai sensi delle norme di legge vigenti.

L'esame delle domande risultate formalmente complete, si svolge secondo l'ordine di presentazione.

Art.6 – Concessione

E' l'atto con cui l'Amministrazione Comunale concede per un periodo di tempo determinato l'occupazione e l'uso di beni del demanio marittimo per finalità conformi al piano di utilizzo degli arenili.

La concessione è rilasciata mediante scrittura privata qualora contenga pattuizioni accessorie.

In qualità di rappresentante dell'Amministrazione Comunale concedente interviene il Dirigente dell'Ufficio Demanio Marittimo.

Il concessionario interviene direttamente o a mezzo di idoneo procuratore.

L'atto è iscritto al repertorio dei contratti ed è registrato presso l'Ufficio del Registro competente a cura del Comune, nei casi previsti dalla legge, con spese a carico del concessionario.

Copia dell'atto completo degli estremi di registrazione è inviata al concessionario, tramite lettera raccomandata, insieme alla determinazione della data di consegna dei beni oggetto di concessione.

L'immissione del concessionario nel possesso del bene concesso viene effettuata dal Responsabile dell'ufficio competente o suo delegato e risulta da processo verbale. Analogo processo verbale deve essere redatto all'atto della riconsegna da parte del concessionario al momento della cessazione della concessione.

Il procedimento per il rilascio di concessione demaniale marittima deve concludersi entro 180 giorni dalla data di presentazione della relativa domanda.

Art. 7 – Concessione d'urgenza.

1_ L'anticipata occupazione e l'uso di beni del demanio marittimo possono essere consentiti, su richiesta dell'interessato, solo in caso di estrema urgenza e per finalità di pubblico interesse o di igiene e sicurezza, riconosciute dal Responsabile dell'ufficio competente.

2_ L'immediata occupazione, nei casi suddetti, può essere consentita, previa cauzione, a rischio del richiedente, purché questo si obblighi ad osservare le condizioni che saranno stabilite nell'atto di concessione.

3_ Se la concessione è negata il richiedente deve demolire le opere e rimettere i beni nel pristino stato.

4_ La richiesta di anticipata occupazione si intende respinta se l'Amministrazione non comunica risposta positiva all'istanza entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.

Art. 8 – Cauzioni.

1_ Il concessionario deve garantire l'osservanza degli obblighi assunti con l'atto di concessione mediante cauzione, il cui ammontare è determinato dal Responsabile dell'Ufficio Demanio Marittimo in relazione al contenuto, all'entità della concessione e al numero di rate del canone il cui omesso pagamento importa la decadenza della concessione a norma dell'articolo 47 lettera d) del codice della navigazione.

2_ In nessun caso l'importo della cauzione può essere inferiore a due annualità del canone.

3_ La cauzione potrà essere prestata mediante polizza assicurativa fidejussoria o fidejussione bancaria senza beneficio della preventiva escussione del debitore ed a prima richiesta dell'ente. Per gli associati ad una delle organizzazioni di categoria (S.I.B. – F.I.B.A. – FEDICOD – F.A.B. etc.), la cauzione è prestata in via generale attraverso un'unica polizza assicurativa fidejussoria stipulata da ciascuna delle citate organizzazioni per i propri associati.

4_ L'Amministrazione concedente, in caso di inadempienza, può incamerare a suo giudizio discrezionale, in tutto o in parte, la cauzione o il deposito, oppure rivalersi su di essi per il soddisfacimento di crediti o per rimborso di spese, e ciò anche nel caso in cui l'Amministrazione non si avvalga della facoltà di dichiarare la decadenza della concessione, restando il concessionario tenuto a reintegrare la cauzione o il deposito.

CANONI DEMANIALI MARITTIMI

Art. 9 – Canoni.

1_ Il canone è calcolato in conformità delle disposizioni del D.L. 5 ottobre 1993, n.400, convertito nella legge 4 dicembre 1993, n.494 e del relativo regolamento approvato con Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione 5 agosto 1998, n.342 e successive modifiche ed integrazioni.

Le misure unitarie costituiscono i parametri di base per l'espletamento della eventuale licitazione privata. Le misure unitarie dei canoni sono aggiornate con decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione in misura pari alla media degli indici nazionali generali calcolati dall'ISTAT. I criteri e le misure unitarie possono essere adeguati o modificati con decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione.

2_ La superficie da considerare ai fini del conteggio del canone è costituita dalle aree scoperte ovvero dalle aree coperte da impianti, manufatti ed opere considerando, in tale ultimo caso, la superficie utilizzabile di tutti i piani compreso quello di copertura, se praticabile, soprastanti o sottostanti il piano di campagna. Per quanto concerne la profondità della spiaggia la stessa verrà indicata annualmente dall'ufficio demanio con apposita determina. A tal fine l'arenile è suddiviso in 5 (cinque) fasce:

fascia 1: tratto compreso tra il confine con il comune di Camaiore ed il fosso Motrone

fascia 2: tratto compreso tra il fosso Motrone ed il Pontile di Tonfano

fascia 3: tratto compreso tra il pontile di Tonfano ed il fosso Fiumetto

fascia 4: tratto compreso tra il fosso Fiumetto ed il limite concessorio tra stabilimento balneare Biagi e Pietrasanta

fascia 5: tratto compreso tra il limite di cui sopra ed il confine con il Comune di Forte dei Marmi.

Le misurazioni saranno effettuate nel mese di dicembre di ogni anno con condizioni meteorologiche buone ovvero mare calmo.

3_ Gli impianti, i manufatti e le opere realizzati o da realizzare sul demanio marittimo o nel mare territoriale si considerano di "difficile rimozione" quando rientrano nelle tipologie contraddistinte dalle lettere A, B, ed E della tabella in allegato II) al presente regolamento; mentre si considerano di "facile rimozione" quelle contraddistinte dalle lettere C, D, F e G della stessa tabella.

4_ Per le superfici per le quali non può farsi riferimento a superfici effettivamente utilizzate, si adottano i criteri dell'allegato III) salva l'applicazione delle misure minime previste dall'art. 3 del D.M. n.342/1998 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 10 – Pagamento del Canone

1_ La prima rata del canone, da versare prima dell'atto di concessione della zona di demanio marittimo, delle pertinenze e del mare territoriale, è commisurata al periodo intercorrente tra la data di rilascio dell'atto di concessione ed il 31 dicembre dello stesso anno.

2_ Le rate annuali successive hanno tutte decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno di validità dell'atto concessorio.

3_ L'ultima rata è commisurata al periodo tra il 1° gennaio dell'ultimo anno di validità dell'atto e la effettiva data di scadenza.

4_ Il pagamento delle rate successive alla prima deve essere effettuato anticipatamente, entro 15 giorni dal ricevimento dell'ordine di introito emesso dall'Ufficio Demanio Marittimo.

Art. 11 - Riduzione del canone.

1_ Le riduzioni del canone di concessione, applicabili solo relativamente alle concessioni turistico ricreative, sono quelle indicate dall'art.2 del Regolamento approvato con D.M. 5 agosto 1998, n.342. e successive modifiche ed integrazioni

Art. 12 - Canoni ricognitori.

1_ Ai sensi dell'art. 39 del Codice della Navigazione nella concessione rilasciata a Enti Pubblici o privati, per fini di beneficenza o per altri fini di pubblico interesse il canone viene fissato quale mero riconoscimento del carattere demaniale dei beni.

ACCESSO AL CREDITO

Art. 13 – Costituzione ipoteca

Al fine di agevolare l'accesso al credito degli operatori del settore, in sede di rilascio dell'autorizzazione alla costituzione dell'ipoteca di cui all'art. 41 del vigente Codice della Navigazione, il concedente può autorizzare altresì la sostituzione nel godimento dell'Istituto di Credito presso il quale sarà acceso il mutuo.

Quanto sopra previa apposita richiesta del concessionario in tal senso (art. 41 del Cod. Nav.) e contestuale atto di assenso dell'Istituto di Credito interessato.

La sostituzione nel godimento è da intendersi ai soli fini della concessione di occupazione, ferma restando la possibilità di affidamento a terzi della gestione secondo le vigenti normative.

CESSAZIONE DEL TITOLO CONCESSORIO

Art. 14 - Revoca ed estinzione del titolo concessorio.

1_ La concessione è revocabile in tutto o in parte per sopravvenute ragioni di preminente interesse pubblico risultanti da apposita deliberazione della Giunta Comunale o da previsione del Piano di Utilizzazione degli Arenili, con provvedimento del Responsabile dell'Ufficio Demanio Marittimo.

2_ Nel caso di revoca parziale il canone è ridotto, ferma restando la facoltà del concessionario di rinunciare alla concessione entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revoca.

La stessa facoltà spetta al concessionario anche quando l'utilizzazione della concessione sia resa impossibile in parte, per fatto dell'amministrazione, in conseguenza di impianti, manufatti ed opere realizzati dallo Stato o da altri enti pubblici per fini di interesse pubblico, ovvero per cause naturali.

3_ In caso di revoca della concessione per motivi di interesse pubblico o perché in contrasto con il Piano di Utilizzazione degli Arenili, i concessionari hanno la preferenza nell'assegnazione di nuove concessioni escludendo quindi l'applicazione delle procedure dell'art.4..

4_ Se l'utilizzazione è resa totalmente impossibile sia per fatto dell'amministrazione che per cause naturali la concessione viene dichiarata estinta con provvedimento del Responsabile dell'Ufficio Demanio del Comune.

5_ In caso di revoca, gli impianti, i manufatti e le opere per i quali non è stata richiesta la rimessa in pristino, sono acquisiti allo Stato ed il concessionario ha diritto ad un indennizzo pari a tante quote parti del costo degli impianti, dei manufatti e delle opere quanti sono gli anni mancanti al termine di

scadenza fissato. In ogni caso l'indennizzo non può essere superiore al valore delle opere al momento della revoca, detratto l'ammontare degli ammortamenti.

6_ Prima di dichiarare la revoca il Responsabile dell'Ufficio Demanio Marittimo fissa un termine non inferiore a 15 giorni e non superiore a 30 giorni, entro il quale l'interessato può presentare le sue deduzioni, di cui il responsabile deve tenere conto.

Art. 15 - Rinuncia alla concessione.

In caso di rinuncia alla concessione il titolare, dopo aver informato gli eventuali affidatari, dovrà presentare comunicazione all'ufficio protocollo del Comune, con specifica delle motivazioni.

Art. 16 - Decadenza del titolo concessorio.

L'Amministrazione Comunale può dichiarare la decadenza del concessionario:

1. Per mancata esecuzione degli impianti, manufatti ed opere previsti nell'atto di concessione o per mancato inizio della gestione nei termini assegnati, per fatto del concessionario;
2. Per non uso continuato durante il periodo fissato a questo effetto nell'atto di concessione e/o nei regolamenti, ad esclusione di cause non dipendenti dalla volontà del concessionario, o per cattivo uso;
3. Per mutamento sostanziale non autorizzato allo scopo della concessione;
4. Per omesso pagamento del canone;
5. Per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione;
6. Per inadempimenti agli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da leggi o regolamenti sia statali che regionali che comunali compresa l'inottemperanza all'ordine di rimessa in pristino dello stato dei luoghi nel caso di variazioni non autorizzate.

Per i casi 1) e 2) l'Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato del Responsabile dell'Ufficio Demanio Marittimo, proroga al concessionario non superiore a trenta giorni, se questi ne abbia fatto richiesta prima della scadenza dei termini.

Prima di dichiarare la decadenza il Responsabile dell'Ufficio Demanio Marittimo fissa un termine non inferiore a 15 giorni e non superiore a 30 giorni, entro il quale l'interessato può presentare le sue deduzioni, di cui il responsabile deve tenere conto.

La decadenza è disposta con provvedimento del Responsabile dell'ufficio competente.

Al concessionario decaduto non spetta alcun rimborso per opere eseguite nè per spese sostenute.

Il procedimento deve concludersi, con l'emanazione del provvedimento che dispone la decadenza del titolo concessorio, entro 120 giorni dal ricevimento dell'atto di accertamento/contestazione dei casi che determinano la decadenza dalla concessione.

SUBINGRESSO E AFFIDAMENTO

Art.17 – Subingresso.

Quando il concessionario intenda farsi sostituire da altri nel godimento della concessione deve chiedere l'autorizzazione all'Autorità concedente presentando domanda sull'apposito modulo, corredata dalla documentazione necessaria.

- In caso di vendita od esecuzione forzata l'acquirente, o l'aggiudicatario di impianti, manufatti ed opere realizzati dal concessionario non può subentrare nella concessione senza l'autorizzazione dell'autorità concedente salvo quanto diversamente disposto dall'art.13.

- In caso di morte del concessionario gli eredi subentrano nel godimento della concessione ma devono chiederne la conferma entro sei mesi a pena di decadenza.

Se, per ragioni attinenti all'idoneità tecnica o economica degli eredi, l'Amministrazione non ritiene opportuno confermare la concessione ne dispone la revoca con provvedimento del Responsabile dell'Ufficio Demanio Marittimo.

In entrambi i casi l'istruttoria è limitata all'acquisizione delle istanze del cedente e del subentrante ed all'accertamento delle condizioni soggettive di quest'ultimo.

La domanda deve essere presentata all'Ufficio Protocollo del Comune congiuntamente dal concessionario e dal subentrante (Allegato I).

Entro 15 giorni l'Ufficio Demanio Marittimo provvederà a comunicare ai richiedenti o a loro delegati, il nominativo del responsabile del procedimento e l'eventuale documentazione di cui le domande risultino carenti ai fini del completamento dell'istruttoria.

Il procedimento per il rilascio di autorizzazione al subingresso deve concludersi entro 120 giorni dal ricevimento dell'istanza.

Art. 18 - Affidamento in gestione

Il concessionario, previa autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Demanio Marittimo, può affidare ad altri soggetti la gestione delle attività oggetto di concessione.

Il Concessionario congiuntamente ai terzi deve presentare domanda all'ufficio Protocollo del Comune sul modulo predisposto dalla stessa Amministrazione (Allegato I).

L'Ufficio Demanio Marittimo comunicherà entro 15 giorni ai richiedenti o a loro delegati, il nominativo del responsabile del procedimento e le eventuali integrazioni di documentazione della domanda.

Al termine della fase istruttoria il Responsabile dell'Ufficio Demanio Marittimo provvederà ad emettere provvedimento di autorizzazione ove siano rispettati gli adempimenti richiesti, e risultino sussistenti i presupposti di legge.

Il procedimento per il rilascio di autorizzazione all'affidamento in gestione a terzi dell'attività oggetto di concessione deve concludersi entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza.

Il trasferimento di azienda deve avvenire nel rispetto dei disposti dell'art. 2556 del Codice Civile che impone l'atto pubblico o scrittura autenticata registrata fiscalmente e depositata al registro Imprese.

Alla scadenza del contratto di affitto l'originario intestatario dell'autorizzazione deve obbligatoriamente richiedere la reintestazione dell'autorizzazione per rientro in possesso dell'azienda mediante procedura di subingresso.

VARIAZIONI AL CONTENUTO DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA

Art.19 - Variazioni al contenuto della concessione che non ne modificano il titolo.

a) -Chiunque voglia effettuare variazioni al contenuto delle concessioni demaniali marittime che comunque non ne modificano il titolo, deve preventivamente presentare domanda all'Amministrazione Comunale su apposito modulo producendo la documentazione indicata nell'allegato I. La domanda deve essere presentata all' Ufficio Protocollo del Comune. L'Ufficio Demanio Marittimo entro 15 giorni, verificata la ricevibilità della domanda, richiede l'eventuale documentazione integrativa e comunica al richiedente, o al suo delegato, il nominativo del responsabile del procedimento.

L'esame delle domande risultate complete si svolge secondo l'ordine di presentazione. Il provvedimento è rilasciato dal Responsabile del Servizio a seguito di istruttoria.

Qualora non venga apportata alterazione sostanziale al complesso della concessione o non vi sia modifica nell'estensione della zona demaniale la variazione può essere autorizzata per scritto, senza previa istruttoria.

Il Responsabile del Procedimento cura l'istruttoria ed acquisisce i pareri necessari, redige una relazione con le risultanze dell'istruttoria.

Qualora lo ritenga opportuno, anche per motivi di celerità, il Responsabile del Servizio può altresì indire una conferenza di servizi alla quale sono chiamati a partecipare tutti gli enti interessati dal procedimento.

La Conferenza di servizi può disporre per una sola volta adeguamenti o integrazioni della documentazione allegata alla domanda. Il provvedimento finale conforme alla determinazione favorevole della conferenza di servizi sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominati di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare, alla predetta conferenza.

Il procedimento per il rilascio di autorizzazione alla variazione del contenuto della concessione deve concludersi entro 120 giorni dal ricevimento dell'istanza.

b) -Non è soggetta ad autorizzazione, ma a semplice comunicazione, da presentare da parte del concessionario all'Ufficio Demanio del Comune, la collocazione:

1. nell'ambito dell'area demaniale marittima in concessione, di impianti, manufatti, opere e strutture di svago, di abbellimento o necessari per la loro concreta migliore fruibilità da parte dei cittadini utenti, con particolare riguardo ai disabili, quali giochi per bambini, fioriere, camminamenti pedonali, docce esterne, e rispondenti ad eventuali prescrizioni di carattere tipologico-ambientale contenute nelle norme tecniche di attuazione del Piano di Utilizzazione degli Arenili;
2. nell'ambito delle zone del mare territoriale antistante la concessione, di impianti, manufatti temporaneamente ancorati, privi di propulsori, facilmente amovibili e non preclusivi di altre legittime utilizzazioni dello specchio acqueo e comunque da rimuovere giornalmente ad esclusione dei corridoi di lancio.

Con le stesse modalità di cui al comma precedente, possono essere, all'interno della zona demaniale marittima o del mare territoriale antistante la concessione, riposizionati impianti,

manufatti, opere e, in genere, strutture mobili, legittimamente posizionate, per meglio soddisfare le esigenze di funzionalità

SPESE DI ISTRUTTORIA

Art.20 – Diritti di istruttoria

Le spese di istruttoria sono poste a carico del richiedente.

Ai fini della semplificazione dell'azione amministrativa e della trasparenza dei rapporti con l'utenza, le spese di istruttoria dei singoli procedimenti sono determinate, con atto della Giunta Comunale.

Tali diritti sono dovuti al Comune sia nel caso di rilascio del provvedimento richiesto, sia nel caso di rigetto della domanda. Ad ogni domanda, pena la sua improcedibilità, deve essere allegata la ricevuta di versamento sul c/c postale appositamente istituito dell'importo corrispondente.

L'ammontare dei diritti suddetti è rivalutato annualmente sulla base della variazione ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Oltre agli importi suddetti, relativi alle spese di istruttoria, sono dovute, per ogni contratto stipulato tra l'Amministrazione Comunale ed il concessionario, le relative spese contrattuali, ivi compresi i diritti di segreteria e le altre imposte dovute ai sensi di legge.

ATTIVITA' DI VIGILANZA

Art. 21 - Vigilanza.

Ferme restando le funzioni di polizia marittima disciplinate dal Codice della navigazione e dal relativo regolamento di esecuzione, le funzioni di vigilanza sull'uso in concessione delle aree del demanio marittimo destinato ad uso turistico ricreativo sono esercitate dal comune territorialmente competente. Il Comune può effettuare sopralluoghi e controlli.

In casi di particolare gravità e di recidiva nelle violazioni il Comune adotta rispettivamente i provvedimenti di sospensione da uno a sei mesi e di decadenza della concessione medesima.

Il Comune, qualora accerti che sulle aree demaniali marittime in concessione sono state eseguite opere non autorizzate o accerti che le aree stesse siano utilizzate senza titolo o in difformità dal titolo concessorio, adotta i provvedimenti previsti dalla vigente normativa.

USO DELLA SPIAGGIA

Art. 22 –Ordinanza comunale e Regolamento sull'uso della spiaggia

Disciplinano gli aspetti connessi alle attività che si svolgono sulla spiaggia non ricompresi nel presente Regolamento.

L'Ordinanza definisce:

- 1 Casi in cui è vietata la balneazione;
- 2 Orario di funzionamento delle attività;

3 Prescrizioni sulle attività connesse alla balneazione.

Il Regolamento sull'uso della spiaggia definisce:

- 1 Periodo di inizio e fine della stagione balneare;
2. Prescrizioni sull'uso della spiaggia;
- 3 Disciplina delle aree in concessione per strutture balneari e arenili;

DISCIPLINA DEGLI STABILIMENTI BALNEARI

Art. 23 - Stabilimenti balneari.

Ai fini del presente regolamento sono stabilimenti balneari le strutture poste sulla riva del mare, attrezzate per la balneazione con cabine, spogliatoi, servizi igienici e docce.

Gli stabilimenti balneari possono altresì essere dotati di altri impianti e attrezzature per la somministrazione di alimenti e bevande e per l'esercizio delle attività connesse alla balneazione come le cure elioterapiche e termali, le attività sportive e la ricreazione, purché in possesso delle relative autorizzazioni.

Lo stabilimento balneare deve possedere i requisiti minimi previsti all'art. 44 della L.R. 14/05

Art. 24 - Gestione.

Chi intende esercitare l'attività di stabilimento balneare, oltre alla concessione dell'area demaniale, deve, oltre ad essere in possesso di idonea autorizzazione sanitaria, effettuare la denuncia di inizio attività, ai sensi dell'articolo 70 della L. 42/2000 "Testo Unico delle leggi regionali in materia di turismo" come modificato dalla L.R. 14/05.

La denuncia è presentata al comune ove ha sede l'esercizio dell'attività, utilizzando la modulistica predisposta dallo Sportello Unico Imprese, e deve inoltre indicare: la capacità ricettiva, il periodo di apertura e l'ubicazione della struttura, la presenza di attività connesse, corredata dall'autocertificazione riguardante i requisiti soggettivi da parte del titolare dell'esercizio medesimo.

Art. 25 - Disciplina dei prezzi.

I titolari o i gestori degli stabilimenti balneari comunicano, alla Provincia, i prezzi dei servizi, nonché le informazioni relative alle caratteristiche delle strutture così come previsto dal Capo III del Testo Unico della Legge Regionale 23.3.2000 n.42 come modificata dalla LR n. 14/05.

Per i nuovi stabilimenti balneari o in caso di subingresso, la comunicazione dei prezzi deve essere presentata contestualmente alla comunicazione di inizio attività.

Art. 26 - Pubblicità dei prezzi.

È fatto obbligo di esporre, in modo perfettamente visibile al pubblico, nella zona di ricevimento, una tabella secondo il modello approvato dalla Giunta Regionale, con i prezzi conformi all'ultima regolare comunicazione

Art. 27- Sanzioni.

Chiunque esercita l'attività di stabilimento balneare senza aver effettuato la prescritta denuncia di inizio attività, è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art.72 della "Legge Regionale 23.3.2000 n. 42 come modificata dalla L.R. 14/05".

NORMA FINALE

Art. 28 - Rinvii

Per gli aspetti non disciplinati dal presente regolamento si rimanda al Codice della Navigazione, al relativo Regolamento di esecuzione, nonché alle specifiche leggi in materia.

Allegati:

Allegato I

Domande di nuove concessioni

Istanza diretta al comune competente su modello ministeriale D1 con i seguenti allegati in cinque copie:

- relazione tecnico illustrativa firmata da tecnico abilitato;
- Corografia generale su Carta Tecnica Regionale scala 1:5000 utilizzando sia il supporto cartaceo che quello informatico, ove sia disponibile.
- Inoltre in formato vettoriale (.dwg) dovranno essere descritti i poligoni dell'area in oggetto, i vertici dovranno riportare le coordinate riferite al sistema di riferimento della Gauss Boaga A tale fine può essere utilizzato il software specifico del Ministero delle Finanze, Dipartimento del Territorio, Pregego per realizzare i tipi di mappali. In questo caso la cartografia di riferimento sarà quella catastale;
- Planimetria della zona scala 1:2000;
- Elaborati in scala 1:200 e 1:50 per le opere di dettaglio;
- Documentazione fotografica dello stato di fatto;
- Rilievo dettagliato con elementi tecnici (profili e sezioni) atti a stabilire lo stato di fatto;
- Piano finanziario di investimento e di ammortamento;
- Computo metrico estimativo delle opere da realizzarsi;
- Indicazione della durata e dello scopo della concessione, degli standard minimi che si intendono assicurare e delle tipologie di intendono assicurare e delle tipologia di insediamento.

Domande di subingresso

- Istanza al comune congiunta del concessionario e del subentrante.
- Certificazione o autocertificazione antimafia.
- I documenti necessari saranno richiesti dal comune.

Domande di affidamento

- Istanza al comune congiunta del concessionario e dell'affidatario.
- Certificazione o autocertificazione antimafia.
- Iscrizione alla Camera di commercio (solo per attività di tipo commerciale).
- Copia del contratto intercorrente fra le parti o del preliminare.
- I documenti necessari saranno richiesti dal comune.

Domande relative a variazioni del contenuto della concessione

- 6 copie della stessa documentazione prevista per le domande di nuove concessioni.
- I documenti necessari saranno richiesti dal comune.

Allegato II

A – Costruzioni in muratura ordinaria con solaio in cemento armato semplice o misto.
B – Costruzione in muratura ordinaria con solaio in pannelli prefabbricati su piattaforma in cemento armato.
C – Strutture prefabbricate realizzate su piattaforma di cemento armato incernierate o appoggiate con calcestruzzo in basamento.
D – Strutture prefabbricate appoggiate sul suolo o interrate.
E – Opere, impianti e manufatti diversi da fabbricati ed assimilabili alle tipologie A e B.
F – Opere, impianti e manufatti diversi da fabbricati ed assimilabili alle tipologie C e D.
G – Opere, impianti e manufatti totalmente interrati o immersi.

Allegato III

Fattispecie considerata	Superficie convenzionale o virtuale da considerare ai fini del calcolo
Cavi o cavidotti interrati o appoggiati nel o sul demanio marittimo	Quella definita dalla fascia di suolo che corre lungo l'elemento interrato o poggiato, avente larghezza pari a quella del cavo o cavidotto, maggiorata di una fascia di rispetto di metri 0.50 da un lato e dall'altro
Cavi o cavidotti interrati o appoggiati nel o sul fondo del mare	Quella definita dall'ingombro del diametro del cavo o cavidotto e degli impianti, manufatti ed opere necessarie per il relativo posizionamento (cunicolo, gusci, conchigliamenti, ecc.)
Tubi e condotte interrate o appoggiate nel o sul demanio marittimo	Quella definita dalla fascia di suolo che corre lungo l'elemento interrato o appoggiato, avente lunghezza pari a quella del tubo o della condotta, maggiorata di una fascia di rispetto di metro 0.50 da ogni lato
Tubi e condotte interrate o appoggiate nel o sul fondo del mare	Quella definita dall'ingombro del diametro del tubo o della condotta e degli impianti, manufatti ed opere necessarie per il relativo posizionamento (cunicoli, gusci, conchigliamenti, ecc.)
Elettrodotti cavi aerei e fasci di cavi aerei	Quella definita dalla proiezione al suolo del cavo, del fascio di cavi o dei cavi esterni di un elettrodotto, maggiorata di una fascia di rispetto di metri 0.50 da ogni lato
Pali di sostegno per cavi o fasci di cavi aerei di qualunque sezione	Quella definita dalla superficie del cerchio avente raggio quello del cerchio che circoscrive il poligono di base del palo, maggiorato di metri 0.50
Gavitelli singoli	Quella definita dal cerchio avente il raggio pari alla lunghezza fuori tutto dell'unità maggiorata della lunghezza del cavo e/o della catena utilizzati per l'ormeggio
Cartelloni, insegne pubblicitarie, cartelli di segnalazione o indicazioni	La superficie da considerare ai fini del calcolo del canone è quella della proiezione a terra più un metro di rispetto per ogni lato

Allegato IV

- a) compatibilità generale con il complesso dei vincoli di carattere territoriale, urbanistico, ambientale in regime dei vincoli vigenti;
- b) compatibilità di dettaglio relativamente a:
 - elementi strutturali (con riferimento alla precarietà o meno degli impianti e alla qualità dei manufatti);
 - aspetti igienico-sanitari (collegamento alle reti tecnologiche e modalità di scarico);
 - accessibilità ai parcheggi;
 - rispetto della normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche e miglioramento sulla fruibilità e accessibilità, in particolare per i portatori di handicap;
 - dinamica evolutiva del paraggio;
- c) valutazione degli standard dei servizi proposti (densità ombrelloni, servizi igienici, salvataggio e soccorso, servizi medico-sanitari, strutture e servizi ricettivi, giochi, sport, altro);
- d) piano di investimenti da effettuare da parte del concessionario per l'area richiesta per la concessione (cronologia e importi);
- e) garanzia di sviluppo dell'economia della località tramite preferibilmente l'impiego di manodopera locale nella gestione delle aree assegnate (numero degli addetti, mansioni);
- f) soggetti imprenditoriali attivi nel settore turismo, riconosciuti dalla legislazione nazionale o regionale vigente;
- g) gestione diretta della concessione demaniale, da parte del soggetto di cui al punto d).